

**01.01.2019/  
31.08.2020**

# **SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO**

## **Capitolato speciale d'appalto**



**COMUNE DI ZIMELLA**

**AREA SEGRETERIA**

**Telefono 0442 490011 Interno 3**

**[Mail:info@zimella.com](mailto:info@zimella.com)**

**[Pec:info@pec.comune.zimella.vr.it](mailto:info@pec.comune.zimella.vr.it)**

## **INDICE**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

**Art. 2 – Durata dell'appalto**

**Art. 3 – Disciplina applicabile per l'affidamento del servizio**

**Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno**

**Art. 5 – Percorsi e orari di riferimento servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno**

**Art. 6 – Condizioni del servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno**

**Art. 7 – Modalità del servizio di trasporto per uscite didattiche**

**Art. 8– Personale adibito ai servizi oggetto dell'appalto**

**Art. 9 –Obblighi della Ditta appaltatrice**

**Art. 10 –Oneri della Ditta appaltatrice**

**Art. 11 –Subappalto e cessione del contratto**

**Art. 12 – Responsabilità**

**Art. 13 – Valore dell'appalto**

**Art. 14 – Corrispettivo del contratto**

**Art. 15 – Varianti**

**Art. 16 – Garanzie**

**Art. 17– Verifiche**

**Art. 18–Penali**

**Art. 19 – Clausola risolutiva espressa**

**Art. 20–Recesso**

**Art. 21 – Esecuzione in danno**

**Art. 22 – Divieto di tacito rinnovo**

**Art. 23– Trattamento di dati personali**

**Art. 24– Spese contrattuali e foro competente**



### **Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

1. L'oggetto dell'appalto è costituito dai seguenti servizi da prestare con le modalità stabilite nel presente Capitolato:
  - trasporto scolastico casa/scuola e ritorno, ove istituito, per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado ubicate nel Comune di Zimella e ivi residenti e, compatibilmente con gli orari scolastici, anche per gli alunni residenti in Comuni limitrofi, comprensivo del servizio di accompagnamento sulla corsa di ritorno dalla Scuola dell'infanzia in Zimella;
  - trasporto per uscite didattiche degli alunni frequentanti le predette scuole.

### **Art. 2 – Durata dell'appalto**

1. L'appalto in oggetto avrà durata dal 01 gennaio 2019 al 31 agosto 2020; sarà cura dell'Amministrazione comunale, sulla base del calendario delle lezioni comunicato dal competente Istituto comprensivo, informare la Ditta appaltatrice dei periodi in cui devono essere effettuate le prestazioni.
2. Il Comune di Zimella si riserva la facoltà di avviare il servizio in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente onere dell'aggiudicatario di iniziare l'esecuzione.
3. Il Comune di Zimella si riserva, altresì, di modificare la decorrenza iniziale dell'appalto in dipendenza dell'esito della procedura di aggiudicazione, adeguando l'importo contrattuale all'effettiva durata della prestazione.

### **Art. 3 – Disciplina applicabile per l'affidamento del servizio**

1. Il presente Capitolato speciale d'appalto ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta.
2. Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione la seguente normativa:
  - gli articoli contenuti nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
  - il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
  - la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
  - le disposizioni contenute nel Codice Civile.
3. Per quanto riguarda, in particolare, il trasporto scolastico, si fa riferimento al D. M. 31 gennaio 1997 recante "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" e alla Circolare del Ministero Trasporti e Navigazione 11 marzo 1997, n. 23 nonché alla specifica disciplina regionale di cui alla L. R. Veneto 14 settembre 1994, n. 46 e alla L. R. Veneto 3 aprile 2009, n. 11 e ss. mm. ii. .

### **Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno**

1. Il servizio è svolto dalla Ditta appaltatrice con personale e autoveicoli propri, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
2. La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, compresi i provvedimenti che dovessero essere eventualmente adottati in data successiva a quella dell'affidamento del servizio.
3. La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio conformemente al presente Capitolato, con regolarità in tutti i giorni previsti dal calendario scolastico, nel rispetto degli orari richiesti e sui percorsi e con le fermate previste dal competente ufficio comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle iscrizioni pervenute.
4. Per lo svolgimento del servizio la Ditta dovrà impiegare n. 2 (due) mezzi in regola con quanto disposto dal D. M. 31 gennaio 1997 "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" ed



alla successiva Circolare n. 23 del 01.03.1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione, dal Codice della Strada e corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D. M. 18 aprile 1977, come modificati e integrati con successivi D. M. 13.01.2004 e D. M. 01.04.2010 nonché, in generale, a tutte le normative in materia di trasporto scolastico.

**In particolare detti mezzi dovranno:**

- **essere idonei al trasporto degli alunni oltre che della scuola dell'obbligo anche della scuola dell'infanzia;**
- **avere anno di prima immatricolazione non antecedente il 2009;**
- **avere una capienza minima di 43 (quarantatre) posti oltre conducente e almeno un accompagnatore;**
- **avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza m. 9 (nove) e larghezza m. 2,5 (due virgola cinque);**
- **essere dotati di cronotachigrafo e apertura a distanza degli sportelli;**
- **avere sul parabrezza un cartello con la scritta "Comune di Zimella – Servizio di Trasporto scolastico" e il numero del percorso al quale vengono adibiti.**

Per l'effettuazione del trasporto scolastico, i predetti automezzi dovranno essere utilizzati nell'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada" e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Pena la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione contrattuale, la Ditta appaltatrice si obbliga ad avere la proprietà o la piena disponibilità giuridica di detti mezzi almeno venti giorni, naturali, successivi e continui prima della data di inizio del servizio, senza computare a tal fine il giorno di inizio del servizio, e per tutta la durata dell'appalto, trasmettendone al competente ufficio comunale i relativi libretti di circolazione e le successive loro variazioni/aggiornamenti.

5. La Ditta appaltatrice ha, altresì, l'obbligo di:

- assicurare la costante efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza;
- rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato;
- non impiegare mezzi che consentano il trasporto di passeggeri in piedi;
- garantire la sostituzione dei mezzi che non rispondessero più a requisiti di funzionalità, fruibilità e/o decoro.

6. La Ditta dovrà, inoltre, assicurare la disponibilità di idonei mezzi di scorta in numero sufficiente per poter effettuare le necessarie sostituzioni temporanee in caso di guasti o avarie dei mezzi principali.

Resta inteso che detti mezzi di scorta dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico.

Per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni per anno scolastico, pena la risoluzione del contratto, potranno essere impiegati anche automezzi con anno di prima immatricolazione antecedente al 2009.

Dei casi di sostituzione previsti al presente comma, la Ditta dovrà dare tempestiva comunicazione per iscritto al Comune, trasmettendo contestualmente i libretti di circolazione dei nuovi mezzi utilizzati e copia delle relative polizze assicurative quietanzate.

7. Il servizio di accompagnamento per gli alunni delle scuole dell'infanzia è obbligatorio nella misura di un accompagnatore per ogni mezzo utilizzato.

Tale servizio, sulle corse di andata, è garantito da personale messo a disposizione dal Comune di Zimella; sulla corsa di ritorno dalla Scuola dell'infanzia di Zimella il servizio è a carico della Ditta appaltatrice con personale proprio, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti, nessuno escluso.

## **Art. 5 – Percorsi e orari di riferimento servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno**

1. Le istituzioni scolastiche interessate dal servizio sono le seguenti:



- Scuola statale dell'infanzia in Bonaldo di Zimella: SOLO ANDATA;
  - Scuola statale dell'infanzia in Zimella: ANDATA E RITORNO;
  - Scuola statale primaria in Bonaldo di Zimella: ANDATA E RITORNO;
  - Scuola statale primaria in S. Stefano di Zimella: ANDATA E RITORNO;
  - Scuola statale primaria in Zimella: ANDATA E RITORNO;
  - Scuola statale secondaria di primo grado in S. Stefano di Zimella: ANDATA E RITORNO.
2. I percorsi degli scuolabus dovranno essere effettuati in modo tale da rispettare gli orari giornalieri concordati dal Comune di Zimella con i competenti organismi scolastici.
3. Prima dell'inizio di ciascun anno scolastico il competente ufficio comunale elaborerà, sulla base delle iscrizioni pervenute, il "Piano di trasporto" comprendente i singoli percorsi degli scuolabus con l'indicazione delle fermate e il nominativo degli utenti.
- La percorrenza dei due scuolabus viene stimata per il servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno in complessivi 145 (centoquarantacinque) km/giorno, ovvero in complessivi 29.000 (ventinovemila) km per anno scolastico, attesa una frequenza di 200 (duecento) giorni.
- Si precisa che:
- per il servizio da casa a scuola, si intende, per ciascuna corsa, "partenza" la prima fermata del percorso individuato nel Piano di trasporto e "conclusione" l'ultimo plesso scolastico da servire nel percorso individuato nel Piano di trasporto;
  - per il servizio da scuola a casa, si intende, per ciascuna corsa, "partenza" il primo plesso scolastico da servire nel percorso individuato nel Piano di trasporto e "conclusione" l'ultima fermata da servire nel percorso individuato nel Piano di trasporto;
- La Ditta si obbliga a garantire il servizio anche per gli utenti che lo abbiano richiesto successivamente all'inizio dell'anno scolastico, fatto salvo che la capienza legale dei mezzi lo consenta, con le precisazioni di cui al successivo art. 15.
4. Gli orari del "Piano di trasporto" potranno, comunque, essere soggetti a variazioni, anche temporanee, in funzione di eventuali diverse articolazioni dell'attività didattica, che saranno tempestivamente comunicate alla Ditta appaltatrice da parte del competente ufficio comunale, al fine di adeguarvi il servizio.
5. A titolo meramente indicativo, si indicano gli orari di inizio (E) e termine (U) delle lezioni nei plessi scolastici, per i quali si effettua il trasporto scolastico:
- Scuola statale dell'infanzia in Bonaldo di Zimella:  
dal lunedì al venerdì: E: 08.00;
  - Scuola statale dell'infanzia in Zimella:  
dal lunedì al venerdì: E: 08.00 - U: 16.30;
  - Scuola statale primaria in Bonaldo di Zimella:  
dal lunedì al venerdì: E: 08.05 - U: 13.20 - U: 16.00 (per gli alunni del doposcuola);
  - Scuola statale primaria in S. Stefano di Zimella:  
dal lunedì al sabato: E: 08.00 - U: 12.30;
  - Scuola statale primaria in Zimella:  
dal lunedì al sabato: E: 08.15 - U: 12.45;
  - Scuola statale secondaria di primo grado in Santo Stefano di Zimella:  
dal lunedì al sabato: E: 08.00 - U: 13.00.
6. A titolo meramente indicativo e non vincolante, si indicano, altresì, gli orari di percorrenza stimati sulla base dell'organizzazione dei trasporti nei precedenti anni scolastici e, in quanto tali, suscettibili di variazioni in ragione delle iscrizioni effettive al servizio:



Percorso n. 1							
Giorno	n. corse	1° corsa		2° corsa		3° corsa	
Lunedì	3	07:00	08.30	12:45	13:45	16:00	17:00
Martedì	3	07:00	08.30	12:45	13:45	16:00	17:00
Mercoledì	3	07:00	08.30	12:45	13:45	16:00	17:00
Giovedì	3	07:00	08.30	12:45	13:45	16:00	17:00
Venerdì	3	07:00	08.30	12:45	13:45	16:00	17:00
Sabato	2	07.00	08.30	12:45	13:45	=	=

Percorso n. 2					
Giorno	n. corse	1° corsa		2° corsa	
Lunedì	2	07:00	08.15	12:30	13:30
Martedì	2	07:00	08.15	12:30	13:30
Mercoledì	2	07:00	08.15	12:30	13:30
Giovedì	2	07:00	08.15	12:30	13:30
Venerdì	2	07:00	08.15	12:30	13:30
Sabato	2	07.00	08.15	12:30	13:30

#### Art. 6 – Condizioni del servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno

1. Il Comune di Zimella ha adottato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 30 giugno 2011, il Regolamento del servizio di trasporto scolastico, come modificato con deliberazione n. 2 del 29 febbraio 2016, che la Ditta appaltatrice del servizio dovrà ben conoscere e dovrà altresì osservare nell'espletamento del servizio.
2. Il servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della L. 12 giugno 1990, n. 146 recante "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e ss. mm. ii., non potrà, per nessuna ragione, essere sospeso o abbandonato e dovrà essere effettuato in ogni giorno di scuola previsto dal calendario scolastico.  
Tuttavia, nel caso di comprovata assoluta impossibilità di effettuare o completare il servizio, un incaricato della Ditta, nel più breve tempo possibile, transiterà lungo il percorso per avvisare l'utenza in modo che non restino lungo la strada utenti senza alcuna informazione al riguardo; contestualmente ne dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comune.
3. All'andata, il personale preposto alla guida dei mezzi, una volta giunto al plesso della scuola primaria o della scuola secondaria di destinazione, si accerterà che tutti gli alunni trasportati accedano al plesso; per gli alunni della scuola dell'infanzia provvederanno gli accompagnatori incaricati dal Comune.  
Al ritorno, fatta eccezione per gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria autorizzati all'utilizzo in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell'art.19 bis del D. L n. 148/2017 convertito in L. n. 172/2017, è necessaria la presenza dei genitori, o di persona da questi delegata, al momento della discesa e per il rientro a casa.  
In caso di assenza del genitore o del delegato, l'alunno rimarrà sul mezzo per essere accompagnato presso la Sede Comunale, qualora vi sia presente qualcuno dell'ufficio preposto in grado di accoglierlo, ovvero presso la più vicina Stazione dei Carabinieri.
4. E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di segnalare tempestivamente per iscritto al Comune di Zimella tutto ciò che può impedire il regolare svolgimento del servizio, ivi compreso ogni comportamento dell'utenza che sia di pregiudizio al corretto espletamento del servizio. E' compito del Comune di Zimella, ai sensi di quanto previsto dal regolamento all'uopo adottato, provvedere ad assumere idonei provvedimenti.



#### **Art. 7 – Modalità del servizio di trasporto per uscite didattiche**

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a svolgere servizi di trasporto degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado ubicate nel Comune di Zimella, per uscite didattiche all'interno o all'esterno del territorio comunale in orario scolastico, compatibilmente con il servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno e con i medesimi automezzi utilizzati per quest'ultimo, per una percorrenza stimabile in 1.000 (mille) km per anno scolastico.
2. La Ditta appaltatrice dovrà garantire il trasporto fino a 85 (ottantacinque) partecipanti in ciascuna uscita didattica; non saranno richiesti dal Comune più di un trasporto contemporaneamente, fatta salva la disponibilità della Ditta ad effettuarli, nel caso se ne manifestasse l'esigenza.
3. Si precisa che, per le uscite didattiche, la percorrenza non comprende i tragitti per lo spostamento del mezzo per raggiungere e lasciare il plesso scolastico prima e dopo il servizio; sarà conteggiato esclusivamente il percorso dalla scuola al luogo di destinazione e viceversa, come risultante secondo l'opzione "più rapido" dell'itinerario ViaMichelin.
4. Il servizio sarà svolto dalla Ditta appaltatrice con personale e autoveicoli propri, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso.
5. I trasporti per uscite didattiche dovranno essere richiesti dal Comune di Zimella con un preavviso, di norma, non inferiore a 15 (quindici) giorni.

#### **Art. 8 – Personale adibito ai servizi oggetto dell'appalto**

1. Il personale preposto alla guida dei mezzi dovrà essere in possesso di idonea patente di guida, del CQC (certificato di qualificazione del conducente) e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, anche le seguenti prescrizioni:
  - garantire massima serietà, diligenza, correttezza e riservatezza nello svolgimento delle proprie mansioni e mantenere un comportamento rispettoso nei confronti dell'utenza;
  - osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada;
  - non far salire sull'autoveicolo persone estranee al servizio stesso e/o non autorizzate;
  - non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza.
2. Il personale preposto al servizio di accompagnamento sulla corsa di ritorno dalla Scuola dell'infanzia in Zimella, al fine di garantire che il trasporto avvenga in condizioni di massima sicurezza, faciliterà la salita e la discesa bambini, provvederà a trovare loro adeguata collocazione sul mezzo e alla sorveglianza durante il tragitto, intervenendo per contenere eventuali comportamenti scorretti e/o pericolosi.

Nel servizio di accompagnamento dovrà essere impiegato personale ulteriore e diverso rispetto a quello preposto alla guida del mezzo.

Il personale incaricato del presente servizio, pur non necessitando di requisiti e/o abilitazioni particolari, dovrà essere incline a trattare con i bambini, dovendo porsi nei loro confronti con assoluta tranquillità, pazienza e disponibilità al dialogo.
3. Il Comune di Zimella non è in alcun modo parte di qualsivoglia rapporto di lavoro con il personale esercente le prestazioni contrattuali, per il quale è responsabile la Ditta appaltatrice, che dovrà sopportare anche tutti gli oneri per la sicurezza all'uopo necessari. Il Comune di Zimella, pertanto, è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
4. La Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari sul personale in materia di trattamento giuridico ed economico previsti dai relativi contratti di lavoro e accordi integrativi locali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di protezione assicurativa ed assistenziale, comprese quelle che verranno emanate nel corso dell'esecuzione del servizio in oggetto.
5. In particolare, la Ditta deve essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dovrà adibire al servizio solo il personale che risulti idoneo alla mansione specifica a seguito dei periodici accertamenti sanitari di legge.



6. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di comunicare per iscritto al Comune di Zimella, prima dell'inizio del servizio e di ogni variazione successiva, i nominativi e un recapito telefonico degli autisti addetti al trasporto e del personale preposto al servizio di accompagnamento e si impegna a richiamare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero un contegno dignitoso o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e/o riprovevole nei confronti della particolare categoria di utenti.
7. È fatto obbligo, altresì, di acquisire per i soggetti impiegati nella guida degli scuolabus e nel servizio di accompagnamento, il certificato di cui all'art. 25 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, al fine di verificare l'esistenza di eventuali condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del Codice Penale, ovvero irrogazione di sanzioni interiettive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori.
8. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

#### **Art. 9 – Obblighi della Ditta appaltatrice**

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a procurarsi ogni licenza, permesso ed autorizzazione necessari per il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato.
2. La Ditta appaltatrice dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Zimella, con particolare riferimento agli artt. 3 e 5, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e che la predetta Ditta dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione del contratto, secondo le modalità previste nel medesimo.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, la Ditta appaltatrice assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto, secondo la disciplina contenuta nella legge sopra richiamata. L'inadempienza di tali obblighi comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Art. 10 – Oneri della Ditta appaltatrice**

1. Sono a carico della Ditta appaltatrice i seguenti oneri per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato:
  - spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro e oneri corrispondenti;
  - spese per i consumi di esercizio (carburanti, lubrificanti, etc), di manutenzione ordinaria e straordinaria e di deposito relative a tutti i mezzi impiegati;
  - spese per qualsiasi imposta e tassa;
  - danni a terzi o al Comune causati dal personale o dai mezzi della Ditta appaltatrice;
  - spese di spostamento dei mezzi dal deposito al luogo di partenza del servizio e dal luogo di conclusione del servizio al deposito;
  - oneri non elencati, ma necessari, per la regolare e completa attuazione dei servizi.

#### **Art. 11 – Subappalto e cessione del contratto**

1. La cessione del contratto è vietata, pena la risoluzione del contratto e l'applicazione delle penali previste, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno che il Comune di Zimella venisse a subire. Il subappalto è ammesso con le modalità e i limiti di cui all'art. 105 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.



### Art. 12 – Responsabilità

1. Il servizio si intende esercitato a rischio e pericolo dell'impresa appaltatrice. La stessa si impegna a far fronte a qualsiasi responsabilità inerente lo svolgimento delle prestazioni, esonerando il Comune di Zimella da ogni responsabilità penale, civile e amministrativa, purché non imputabili o derivanti da inadempienza da parte del medesimo.
2. Per ogni automezzo adibito al servizio di trasporto scolastico la Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa R.C.A. con massimale per sinistro non inferiore a 12.000.000,00 (dicesi dodicimilioni virgola zero centesimi) di euro, di cui 10.000.000,00 (dicesi dieci milioni virgola zero centesimi) per danni a persone e 2.000.000,00 (dicesi duemilioni virgola zero centesimi) per danni a cose.

La ditta appaltatrice dovrà munirsi a proprie spese di apposita polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. a copertura degli eventuali danni relativi ai rischi inerenti il servizio affidato non coperti dall'assicurazione obbligatoria R.C.A. degli scuolabus, con massimale non inferiore a euro 2.000.000,00 (dicesi duemilioni virgola zero centesimi).

Dette polizze debitamente quietanzate dovranno essere presentate al Comune di Zimella prima della stipulazione del contratto e, comunque, prima dell'avvio del servizio.

Per le responsabilità dell'affidatario si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune di Zimella.

La stessa Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.

### Art. 13 – Valore dell'appalto

1. Ai fini della determinazione del valore del contratto da porre a base d'asta, il costo del singolo chilometro è fissato in € 2,50 (dicesi euro due virgola cinquanta centesimi) oltre IVA nella misura di legge per un chilometraggio complessivo stimato in 48.000 km per l'intera durata contrattuale.

L'importo a base d'asta è quindi stabilito in complessivi € 120.000,00= (dicesi euro centoventimila virgola zero centesimi), comprensivo del costo della sicurezza del lavoro di cui all'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, oltre IVA nella misura di legge, calcolato quale somma di:

- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASA/SCUOLA E RITORNO 01.01.19/30.06.19:  
[(145 km/giorno x 200 giorni) x 2,50 €/km] x 6/10 di anno scolastico = 43.500,00 €
- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CASA/SCUOLA E RITORNO A. S. 2019/2020:  
[(145 km/giorno x 200 giorni) x 2,50 €/km] = 72.500,00 €
- SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE 01.01.19/30.06.19:  
(1.000 km x 2,50 €/km) x 6/10 di anno scolastico = 1.500,00 €
- SERVIZIO TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE A. S. 2019/2020:  
(1.000 km x 2,50 €/km) = 2.500,00 €

2. Non sono previsti costi per la sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non sussistendo gli obblighi di redazione del DUVRI di cui all'art. 26, comma 3, del citato Decreto.

### Art. 14 – Corrispettivo del contratto



1. Il corrispettivo del contratto sarà calcolato sulla base del "costo chilometro" offerto dalla Ditta in sede di gara, che resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.
2. Il corrispettivo relativo al servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno sarà determinato applicando il "costo chilometro" alla percorrenza giornaliera stimata dalla stazione appaltante, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 15 del presente Capitolato.  
L'importo del corrispettivo del servizio per il periodo 01.01.2019/30.06.2019, pari a 6/10 di anno scolastico, sarà diviso in 6 (sei) rate mensili uguali e posticipate e sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo dell'Ente, previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva.  
L'importo del corrispettivo del servizio per l'anno scolastico 2019/2020 sarà diviso in 10 (dieci) rate mensili uguali e posticipate e sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo dell'Ente, previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva.
3. Ancorché remunerato all'interno del corrispettivo contrattuale di cui ai commi precedenti, il corrispettivo per il servizio di accompagnamento sulla corsa di ritorno dalla Scuola dell'infanzia in Zimella viene quantificato in € 2.000,00 (dicesi euro duemila virgola zero centesimi) , oltre I.V.A. di legge, per anno scolastico; qualora, prima dell'inizio dell'anno scolastico, il servizio di trasporto di ritorno dalla Scuola dell'infanzia in Zimella non venisse attuato per mancanza di adesioni, il corrispettivo contrattuale per il relativo anno scolastico sarà diminuito di tale importo.
4. Il corrispettivo relativo al servizio di trasporto per uscite didattiche sarà determinato applicando il "costo chilometro" alla percorrenza effettiva, determinata secondo le modalità stabilite all'art. 7 del presente Capitolato; l'importo sarà liquidato su base mensile secondo l'effettivo svolgimento del servizio e sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura al protocollo dell'Ente, previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva.

#### **Art. 15 – Varianti**

1. Non sono ammesse varianti se non espressamente approvate dal responsabile del servizio competente.
2. La percorrenza giornaliera degli scuolabus per il servizio di trasporto scolastico casa/scuola e ritorno, è stimata dalla stazione appaltante all'art. 5 del presente Capitolato.  
Entro il 28 febbraio 2019, per il servizio relativo alla frazione di anno scolastico 2018/2019 ed entro il 31 ottobre 2019 per il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 è prevista la verifica della percorrenza giornaliera degli scuolabus adibiti al servizio, la cui risultanza resterà vincolante fra le parti per tutto il corrispondente anno scolastico.  
Qualora dalla verifica della percorrenza risultasse uno scostamento dei chilometri giornalieri accertati rispetto a quelli stimati:
  - nel limite del 10% in eccesso o difetto, l'appaltatore è tenuto ad assoggettarsi senza aumenti del corrispettivo;
  - oltre la percentuale stabilita al punto precedente, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni, alle stesse condizioni economiche previste dal contratto originario ed il corrispettivo per l'anno scolastico corrente verrà rideterminato e liquidato con le modalità di cui al precedente art. 14.
3. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell'appaltatore.

#### **Art. 16 – Garanzie**

1. All'atto della stipula del contratto, la Ditta appaltatrice dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti. Tale cauzione sarà trattenuta fino all'ultimazione del servizio e, comunque, finché non sia stata eliminata ogni eccezione e definita qualsiasi controversia.



2. Qualora il prestatore del servizio dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l'Amministrazione sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

#### **Art. 17 – Verifiche**

1. Il Comune di Zimella si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle modalità dei trasporti, per accertare che il servizio sia conforme all'affidamento; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste al successivo art. 18.  
Ai fini del presente articolo, la Ditta appaltatrice consente l'accesso del personale comunale del competente ufficio sui veicoli usati per il servizio, anche durante l'effettuazione dei percorsi.

#### **Art. 18 – Penali**

1. Salva la risoluzione del contratto nei casi previsti del presente Capitolato speciale d'appalto, sono stabilite le seguenti penalità, previa verifica del competente ufficio comunale:
  - *mancata effettuazione del servizio per un giorno:*  
penale pari a € 500,00= (dicesi euro cinquecento virgola zero centesimi), fatto salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause accertabili di forza maggiore;
  - *mancata effettuazione di una corsa, anche parzialmente:*  
penale pari a € 300,00= (dicesi euro trecento virgola zero centesimi) per ciascuna corsa, fatto salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause accertabili di forza maggiore;
  - *mancata effettuazione del servizio di trasporto per uscite didattiche:*  
penale pari a € 200,00= (dicesi euro duecento virgola zero centesimi), fatto salvo che l'inadempimento sia dovuto a cause accertabili di forza maggiore;
  - *utilizzo di mezzi non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico:*  
penale pari a € 1.000,00= (dicesi euro mille virgola zero centesimi) per ciascun mezzo e contestuale risoluzione del contratto;
  - *trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia senza accompagnatore:*  
penale pari a € 500,00= (dicesi euro cinquecento virgola zero centesimi) e contestuale risoluzione del contratto;
  - *comportamento scorretto nei confronti dell'utenza, che sia accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio:*  
penale pari a € 150,00= (dicesi euro centocinquanta virgola zero centesimi), per ogni singolo evento; il Comune di Zimella si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, nel caso di perdurare del comportamento sconveniente;
  - *guida pericolosa o violazioni al Codice della Strada rilevate dalle competenti autorità:*  
penale pari a € 500,00= (dicesi euro cinquecento virgola zero centesimi); il Comune di Zimella si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale incaricato del servizio, nel caso di violazioni gravi o ripetute;
  - *scarsa o mancata pulizia dei mezzi:*  
penale pari a € 100,00 (dicesi euro cento virgola zero centesimi) per ciascun mezzo e ciascun episodio.
2. L'impresa avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla contestazione. L'ammontare della penale sarà trattenuta direttamente sul primo rateo del compenso senz'altra formalità.
3. E' fatto comunque salvo il diritto del Comune di Zimella di richiedere, anche giudizialmente, alla Ditta appaltatrice il rimborso del danno subito per effetto delle inadempienze o delle maggiori spese sostenute per garantire il corretto e puntuale svolgimento del servizio.



### **Art. 19 – Clausola risolutiva espressa**

1. Il Comune di Zimella si riserva la facoltà di recedere dal contratto senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare pretese e con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta appaltatrice e salva l'applicazione delle penali prescritte nonché di ogni ulteriore responsabilità civile o penale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

- perdita o mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia;
- qualora la Ditta appaltatrice non abbia la proprietà o la piena disponibilità giuridica dei mezzi previsti nel presente Capitolato almeno venti giorni, naturali, successivi e continui prima della data di inizio del servizio, senza computare a tal fine il giorno di inizio del servizio, e per tutta la durata dell'appalto;
- utilizzo di mezzi non in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico;
- utilizzo di mezzi di trasporto con anno di prima immatricolazione antecedente il 2009 per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) in ciascun anno scolastico; ciò al fine di non alterare le condizioni di aggiudicazione dell'appalto;
- mancato svolgimento del servizio per almeno due giorni consecutivi, fatte salve cause di forza maggiore;
- mancata effettuazione di una corsa, anche parzialmente, per un numero di volte superiore a tre in ciascun anno scolastico, fatte salve cause di forza maggiore;
- abbandono del servizio arbitrario o comunque non giustificato;
- trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia senza accompagnatore;
- cessione del servizio;
- cumulo da parte della Ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
- fallimento della Ditta appaltatrice o soggezione della stessa ad altre procedure concorsuali e parafallimentari;
- comunicazione alla Stazione appaltante, da parte della Prefettura, delle informazioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii.;
- violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss. mm. ii.;
- violazione degli obblighi di condotta di cui al precedente art. 9.
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune di Zimella avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno e fatta salva la facoltà di compensare l'eventuale credito della Ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

### **Art. 20 – Recesso**

1. Il Comune di Zimella si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, in ragione della mancanza di interesse del committente anche per variazioni di assetti organizzativi del servizio o della Stazione appaltante, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre a un ventesimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Null'altro sarà riconosciuto alla Ditta appaltatrice, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in L. 7 agosto 2012, n. 135, il Comune di Zimella ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri



delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all' articolo 26, comma 3, della L. 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 21 – Esecuzione in danno**

1. Indipendentemente da quanto previsto agli articoli precedenti, qualora la Ditta appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dal contratto, il Comune di Zimella avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio, addebitando i relativi costi all'aggiudicatario stesso.

Per l'esecuzione di tali prestazioni, il Comune di Zimella potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatore o sull'eventuale deposito cauzionale che dovrà, in tale senso, essere immediatamente reintegrato.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni cagionati al Comune e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

#### **Art. 22 – Divieto di tacito rinnovo**

1. Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo e, alla scadenza, si intende risolto di diritto, senza bisogno di disdetta alcuna. Il Comune di Zimella si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni in essere alla scadenza, per un breve periodo sino a conclusione dell'esperimento di una nuova gara per l'aggiudicazione del servizio, a garanzia della continuità del servizio stesso che per sua natura e per tipologia di utenza non può tollerare interruzioni.

#### **Art. 23 – Trattamento dei dati personali**

1. La Ditta appaltatrice è tenuta a trattare i dati degli utenti secondo quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della riservatezza ed esclusivamente per le operazioni strettamente necessarie all'erogazione del servizio oggetto del presente Capitolato.

#### **Art. 24 – Spese contrattuali e foro competente**

1. Tutte le spese relative, connesse e conseguenti alla stipula ed alla registrazione del contratto di appalto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta appaltatrice.

2. Il Foro esclusivamente competente per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione di quanto previsto dal contratto è quello di Verona.